

	STATUTO	
	Articolo 1	Aleggato "B" n. 13.361 di Raccolta
	Denominazione	
	È costituita, nell'ambito degli enti del terzo settore,	
	un'associazione con denominazione	
	"CASCINA DEL MELO ASSOCIAZIONE CULTURALE	
	E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ONLUS".	
	La denominazione dell'associazione sarà automaticamente	
	modificata nell'acronimo finale, con inserimento dell'a-	
	cronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) in luogo dell'a-	
	cronimo "ONLUS", a seguito dell'iscrizione dell'associa-	
	zione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-	
	re).	
	Articolo 2	
	Sede	
	L'associazione ha sede legale nel comune di Novi Ligure.	
	La modifica dell'indirizzo della sede legale nell'ambito	
	del comune indicato in statuto è di competenza del consi-	
	glio direttivo, che curerà di informare gli associati e	
	di effettuare adempimenti e comunicazioni in merito.	
	Il trasferimento della sede legale in comune diverso da	
	quello indicato in statuto è di competenza dell'assemblea	
	degli associati, costituendo modifica statutaria, ed il	
	consiglio direttivo curerà di effettuare adempimenti e	
	comunicazioni in merito.	

Articolo 3

Scopi

L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'associazione opera nei seguenti campi d'interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ed attività culturali in genere d'interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Ispirandosi all'articolazione dell'organismo sociale proposta da Rudolf Steiner, l'associazione si propone di sviluppare e diffondere il movimento pedagogico Steiner-Waldorf, iniziato da Rudolf Steiner, per operare un rinnovamento dell'arte pedagogica e favorire lo sviluppo del singolo e della comunità umana.

Articolo 4

Attività

Per raggiungere gli scopi sopra indicati l'associazione potrà svolgere attività di:

a) promozione e realizzazione di attività e servizi di formazione, educativi, culturali, artistici, ricreativi, sportivi e manuali-pratici, utili agli scopi sopra indicati;

b) promozione e gestione, in modo organizzato e coordinato, di attività pedagogiche;

c) fondazione e/o gestione di scuole di ogni ordine e grado, promuovendo il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche;

d) promozione e gestione d'iniziative e corsi per l'istruzione, la formazione culturale e professionale, l'ag-

giornamento e la qualificazione delle persone, in relazione agli scopi dell'associazione;

e) promozione ed organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra attività che contribuisca a diffondere e sviluppare il movimento pedagogico Steiner-Waldorf;

f) promozione e organizzazione di attività ricreative, sportive, spettacoli e manifestazioni artistiche di qualunque natura (anche multimediali);

g) promozione della lettura e della diffusione di libri, testi, saggi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico e metodologico, finalizzato al perseguimento degli scopi;

h) promozione d'iniziative idonee alla tutela della maternità ed al sostegno dei neogenitori;

i) sostegno alle famiglie che frequentano le attività associative nell'ottica della solidarietà sociale;

j) realizzazione di una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo genitoriale;

k) promozione dell'educazione alimentare e per sensibilizzazione sull'importanza dell'alimentazione biologica e/o biodinamica;

l) organizzazione e gestione di attività di mensa esclusivamente a supporto ed integrazione di attività pedagogica;

m) promozione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, dell'educazione ambientale, del rispetto per la natura, della conoscenza del patrimonio naturale e dell'economia circolare;

n) collaborazione con altri enti (pubblici o privati) nell'ambito culturale e pedagogico;

o) collaborazione in genere con altri enti aventi scopi ed attività affini od analoghi o comunque connessi, anche mediante consulenza od assistenza (tecnica, culturale ed economica) concorrendo ove opportuno anche alla costituzione di enti;

p) svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata ma collegata con quelle sopra indicate, purché coerente con gli scopi dell'associazione ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Tutte le attività svolte dovranno essere esercitate in accordo con i principi antroposofici e pedagogici riportati negli insegnamenti di Rudolf Steiner.

In particolare la direzione delle attività pedagogiche spetterà ad un collegio pedagogico.

L'associazione potrà, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per il terzo settore, svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, e svolte secon-

do i criteri ed i limiti stabiliti da detta normativa (ivi comprese le disposizioni attuative).

L'associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti di cui alla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative).

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato, svolta prevalentemente da propri associati o da soggetti conosciuti dagli associati, ed i volontari non occasionali dovranno essere iscritti in apposito registro come previsto dalla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative).

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai volontari potranno soltanto essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea, essendo in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari potranno essere rimborsate anche a fronte di attività per cui è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attua-

tive).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è associato o tramite cui svolge la propria attività volontaria.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, a sensi della normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative).

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche di propri associati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative) e quindi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari od al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 5

Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'associazione ed i suoi ricavi, rendite, proventi ed entrate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. È vietata la di-

stribuzione, anche indiretta, a chiunque, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati,
anche nel caso cessazione del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo fun-
zionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi privati;
- b) finanziamenti e contributi di organismi nazionali e
sovrnazionali, in particolare per progetti finalizzati
al raggiungimento degli scopi e per il sostegno alle at-
tività;
- c) erogazioni liberali;
- d) entrate derivanti da propria attività e convenzioni o
contratti relativi;
- e) eredità, legati e donazioni;
- f) raccolta fondi, anche in forma organizzata e continua-
tiva, purché nel rispetto della normativa vigente;

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio si redigono il bilancio con-
suntivo e preventivo e si sottopongono per l'approvazione
all'assemblea, entro il mese di aprile. Il bilancio con-
suntivo è depositato presso la sede dell'associazione al-
meno quindici giorni prima della data fissata per la riu-
nione dell'assemblea per l'approvazione, e deve poter es-
sere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di ge-

stione a favore di attività statutariamente previste.

Articolo 6

Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche maggiori di età che ne condividano gli scopi.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni e di quanto deliberato dagli organi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad osservare lo statuto dell'associazione, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Avverso l'eventuale rigetto della richiesta, che deve essere sempre motivato e comunicato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'assemblea, entro sessanta giorni

dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il consiglio direttivo comunica l'ammissione e cura l'annotazione dei nuovi associati in apposito libro (libro degli associati), dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso od esclusione.

L'esclusione di un socio può avvenire per i seguenti motivi:

-- non ottemperanza alle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e di quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

-- morosità nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni da sollecito scritto;

-- svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione o condotta che rechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica.

L'associato che cessi di essere tale dovrà adempiere comunque agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo

non si ha diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, né si ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

Gli associati hanno diritto:

-- di partecipare a tutte le attività dell'associazione ricevendone informazione e con facoltà di verifica del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti e deliberazioni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare quella per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative);

-- di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;

-- di voto in assemblea;

-- di consultazione di libri e documenti dell'associazione.

Gli associati sono tenuti:

-- all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti e di quanto deliberato dagli organi sociali;

-- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi ed agli scopi dell'associazione;

-- al pagamento nei termini della quota associativa annuale.

Articolo 9

Volontari

I volontari sono coloro che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 10

Quota associativa

Gli associati devono corrispondere, entro il giorno trentuno marzo di ogni anno, la quota associativa annuale stabilita.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non è restituibile.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale, pur essendo facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 11

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

-- l'assemblea;

-- il consiglio direttivo;

-- l'organo di controllo, qualora dovessero ricorrere i presupposti per la nomina a termini di normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative) o se ne ravvisasse comunque l'opportunità;

-- l'organo di revisione legale dei conti, qualora dovessero ricorrere i presupposti per la nomina a termini di normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative) o se ne ravvisasse comunque l'opportunità.

Articolo 12

Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, con delega scritta, non conferibile a componenti del consiglio direttivo o degli organi di controllo e revisione legale dei conti.

Ogni associato non potrà ricevere più di tre deleghe.

Si applica comunque in merito alle deleghe quanto previsto dalla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative) e quanto dalla stessa richiamato, ove inderogabile.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

-- nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione;

-- approva i bilanci (preventivo e consuntivo);

-- approva eventuali regolamenti;

-- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;

-- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

-- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e sulla promozione di azioni nei loro confronti;

-- delibera su quant'altro ad essa riservato da statuto o da normativa vigente, in particolare quella per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative);

-- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo o da altro organo associativo.

Si applica comunque, in merito alla competenza dell'assemblea, quanto previsto dalla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative) e quanto dalla stessa richiamato, ove inderogabile.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed ogni qualvolta il presidente del consiglio direttivo o la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo od un terzo degli as-

sociati ne ravvisino l'opportunità.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale per cui sia scaduto il termine di pagamento.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo risultante all'associazione. La convocazione può avvenire anche con posta elettronica o con consegna a mano dell'avviso. L'eventuale assemblea in seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello dell'assemblea in prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino, di persona o per delega, tutti gli associati e tutti i componenti degli organi dell'associazione in essere.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in assenza anche di questi da altro componente del consiglio direttivo eletto dai presenti.

Il segretario del consiglio direttivo ha il compito di redigere verbale dell'assemblea, ove non sia redatto da

notaio, ed in sua assenza viene nominato un segretario tra i presenti.

Spetta a chi presiede l'assemblea constatare la regolarità della convocazione e delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare:

-- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, salvo quanto nel seguito previsto per determinate delibere;

-- in seconda convocazione quale che sia il numero di associati presenti o rappresentati, salvo quanto nel seguito previsto per determinate delibere.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti e rappresentati, tranne che per:

-- le delibere di modifica statutaria diversa dallo scioglimento, per cui occorrerà sempre (in qualsiasi convocazione) il voto favorevole della metà più uno degli associati;

-- la delibera di scioglimento, per cui occorrerà sempre (in qualsiasi convocazione) il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, nominati dall'assemblea.

I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del consiglio direttivo gli associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale per cui sia scaduto il termine.

Si applica l'art. 2382 c.c. per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un segretario ed un tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

Il tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene i registri, è custode del patrimonio, si occupa di esigere quanto dovuto all'associazione, in particolare la

quota associativa annuale, esegue pagamenti.

Al consiglio direttivo spetta:

-- eseguire quanto deliberato dall'assemblea;

-- curare la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

-- redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione ed i bilanci consuntivo e preventivo;

-- nominare il presidente il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario;

-- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati e sull'esclusione di associati;

-- stabilire la quota associativa annuale;

-- provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione, ed a tutto quanto non riservato a decisione dell'assemblea;

-- stipulare eventuali contratti, scritture od atti inerenti le attività associative;

-- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal componente più anziano per carica o a parità

per età.

Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente od il vicepresidente lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il consiglio direttivo delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo sono redatti a cura del segretario od in sua assenza da uno degli intervenuti, e debitamente sottoscritti e devono essere conservati.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il componente del consiglio direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo ma senza superare la metà dei componenti stessi, si provvede alla sostituzione con delibera del consiglio direttivo alla prima riunione successiva, e chi è nominato in sostituzione resta in carica sino alla prima assemblea utile per provvedere alla nomi-

na dei consiglieri in sostituzione di quelli cessati.

In caso di cessazione dalla carica di più della metà dei componenti del consiglio direttivo, si deve convocare al più presto assemblea per provvedere alla nomina di nuovo consiglio.

Ai componenti del consiglio direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nella carica.

I componenti del consiglio direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e di terzi a sensi della normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative).

Articolo 14

Presidente

Il presidente è eletto in seno al consiglio direttivo.

Il presidente del consiglio direttivo: ha la rappresentanza legale dell'associazione; cura l'attuazione di quanto deliberato dal consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; convoca e presiede il consiglio direttivo; convoca e presiede l'assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del

consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio direttivo per deliberare in merito e sul suo operato; i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 15

Libri dell'associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle assemblee;
- libro del consiglio direttivo;
- registro dei volontari dell'associazione, ove ne ricorrano le circostanze;
- libri degli organi di controllo e revisione legale dei conti, se e finché esistenti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta al consiglio direttivo.

Articolo 16

Organi di controllo e revisione legale dei conti

Qualora dovessero ricorrere i presupposti per la nomina a termini di normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative) o se ne ravvisasse comunque l'opportunità, sono nominati l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti.

Se tra i componenti di detti organi vi fossero associati, non potranno essere retribuiti.

Non possono essere eletti quali componenti dell'organo di controllo e quale revisore legale dei conti i componenti del consiglio direttivo.

Nel caso in cui l'organo di controllo fosse collegiale è composto da tre effettivi e da due supplenti. Il presidente dell'organo collegiale di controllo è eletto dall'organo stesso tra i suoi componenti effettivi.

Gli organi di controllo e di revisione legale dei conti hanno i compiti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente per il terzo settore (ivi comprese le disposizioni attuative).

I componenti degli organi di controllo e di revisione legale dei conti durano in carica tre anni e possono essere rinominati fino a due volte consecutive.

Articolo 17

Gratuità delle cariche per gli associati

Ogni carica associativa ricoperta da associati viene ricoperta a titolo gratuito e non può dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso di spese sostenute e documentate, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'associazione o di lavoro autonomo per l'associazione, ed in genere con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con

l'associazione.

L'associazione deve provvedere ad assicurare, anche in forma collettiva, coloro che vengono eletti negli organi sociali, chi lavora per l'associazione ed i volontari che prestano la loro attività in modo non sporadico nell'associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 18

Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo del competente organo in riferimento al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta - ad altri enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in

difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19

Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile e la normativa vigente per il terzo settore (ivi compresa quella di attuazione).

Novi Ligure 26/10/2020

In originale firmato:

GIORGIO DUFOUR

MARCO LANZAVECCHIA Notaio